

PASSIVITA'		CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2005	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2005	VARIAZIONI
1	RESIDUI PASSIVI	4.070.235	6.161.388	2.091.153
	Debiti per contribuzioni: - verso istituti di patronato	169.756	175.729	5.973
	Debiti per assegni straordinari per il sostegno del reddito	3.900.479	5.985.659	2.085.180
2	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO -risconto passivo per contributo straordinario	20.274.218	16.074.753	-4.199.465
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	24.344.453	22.236.141	-2.108.312
3	AVANZO PATRIMONIALE	257.251.186	299.404.695	42.153.509
	TOTALE A PAREGGIO	281.595.639	321.640.836	40.045.197

I SINDACI

GIULIANO CAZZOLA

LUDOVICO ANSELMi - DANIELA CARLA'

CARLO CONTE - GIUSEPPE MICCIO

MICHELE PISANELLO - EMANUELE SFERRA

IL PRESIDENTE

GIAN PAOLO SASSI

**FONDO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE
E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO**

ENTRATE E USCITE DELL'ESERCIZIO 2005

	ENTRATE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005
		1 ^a nota variazione	aggiornato	
1 CONTRIBUTI (all.1) :		956.347.164	747.136.839	691.448.908
- contributo ordinario a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori (0,50%)		75.017.427	75.101.057	77.756.244
- contributo straordinario a carico dei datori di lavoro per il sostegno del reddito		578.667.946	451.965.782	420.180.559
- contributo straordinario per la copertura figurativa dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito		302.661.791	220.070.000	193.512.105
2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI		130.000	130.000	872.888
- Proventi per divieto di cumulo tra assegni e redditi da lavoro				
3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		0	0	163
- Interessi attivi diversi				
4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE		1.000.000	1.000.000	1.782.763
- Recupero e reintroiti di assegni straordinari				
componenti finanziarie di parte corrente		957.477.164	748.266.839	694.104.722
5 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		10.836.498	10.663.331	7.744.779
6 CANONE D'USO NETTO IMMOBILI STRUMENTALI		7.833	3.075	3.849
7 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		0	48.117	291.392
- Plusvalore ed eccedenza del Fondo ammort.to immobili ceduti al FIP		0	48.117	28.717
- Eliminazione residui passivi		0	0	262.675
8 STORNO RISCOLO PASSIVO INIZIALE		23.433.648	20.274.218	20.274.218
9 ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI		9.440.363	9.440.000	9.641.705
- per contributi ordinari				
componenti economiche		43.718.342	40.428.741	37.955.943
TOTALE DELLE ENTRATE		1.001.195.506	788.695.580	732.060.665

	USCITE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005
		1 ^a nota variazione	aggiornato	
1 PRESTAZIONI		615.842.736	480.760.000	480.312.436
-assegno straordinario a sostegno del reddito		555.342.736	437.460.000	423.615.247
-interventi formativi -art.5, c.1 lett.a) punto 1 decreto n.158/2000		60.500.000	43.300.000	56.697.189
2 TRASFERIMENTI PASSIVI		170.645	170.873	176.904
-Istituti di patronato ed assistenza sociale		169.539	169.728	175.729
-Istituto italiano di medicina sociale		1.106	1.145	1.175
componenti finanziarie di parte corrente		616.013.381	480.930.873	480.489.340
3 SPESE DI AMMINISTRAZIONE		2.390.001	2.068.127	2.149.773
- per la gestione ordinaria		120.535	424.157	699.823
- per l'erogazione dell'assegno straord. a sostegno del reddito		2.269.466	1.643.970	1.449.950
4 TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS		302.661.791	220.070.000	182.092.580
-al FPLD, per contribuzione figurativa		263.376.291	200.510.000	167.881.033
-alla Gestione Enti creditizi, per contribuzione figurativa		39.285.500	19.560.000	14.211.547
5 ONERI TRIBUTARI		82.776	105.001	99.653
6 STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI				
-per contributi ordinari		8.934.884	9.001.057	9.001.057
7 ATTRIBUZIONE RISCOENTO PASSIVO FINALE				
-per contributo straordinario		44.489.392	33.140.000	16.074.753
componenti economiche		358.558.844	264.384.185	209.417.816
TOTALE DELLE USCITE		974.572.225	745.315.058	689.907.156
8 AVANZO DELL'ESERCIZIO		26.623.281	43.380.522	42.153.509
TOTALE A PAREGGIO		1.001.195.506	788.695.580	732.060.665

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato n.1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	Preventivo 2005		CONSUNTIVO 2005					
	1 ^a nota variazione	aggiornato	accertati	più risconto al	meno: rateo al	più: rateo al	meno:risconto	TOTALE
	(dato economico)	(dato economico)		31.12.2004	31.12.2004	31.12.2005	al 31.12.2005	(dato economico)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=3+4-5+6-7)
Contributo ordinario.....	75.522.906,00	75.540.000,00	77.756.243,66		9.001.057,14	9.641.704,69		78.396.891,21
Contributi straordinari :								
per copertura assegni straord.	557.612.202,00	439.100.000,00	420.180.559,19	20.274.217,68			16.074.752,89	424.380.023,98
per copertura figurativa	302.661.791,00	220.070.000,00	193.512.104,96					193.512.104,96
TOTALE.....	935.796.899,00	734.710.000,00	691.448.907,81	20.274.217,68	9.001.057,14	9.641.704,69	16.074.752,89	696.289.020,15

PAGINA BIANCA

APPENDICE LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

La legge di riforma del sistema pensionistico ha previsto la modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità a decorrere dal 1 gennaio 2008.

In deroga a quanto stabilito, i beneficiari di assegno straordinario che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità in data successiva al 31 dicembre 2007 potranno accedere, alla scadenza dell'assegno, alla pensione di anzianità avvalendosi della normativa previgente la riforma solo nel numero di 10.000 unità, in concorrenza anche con i lavoratori collocati in mobilità a norma delle disposizioni citate al comma 18, lettera a) della legge 243/2004.

Con messaggi 14.952 dell'11 aprile 2005 e 15.744 del 18 aprile 2005, è stato illustrato il criterio di attuazione del monitoraggio previsto dall'art.1, comma 19, della legge 243/2005, volto a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al citato comma 18.

E' stato nel contempo comunicato alle strutture periferiche che, dal monitoraggio effettuato dalle sedi dell'Istituto e comunicato al Ministero del lavoro per l'individuazione dei potenziali destinatari della norma in argomento, è risultato che il numero rilevato dalle sedi dei 10.000 soggetti che potranno usufruire, a decorrere dal 1 gennaio 2008, della normativa previgente la riforma per l'accesso al pensionamento di anzianità, è stato integralmente coperto.

Al punto 3.1. del messaggio 14.952 dell'11 aprile 2005, peraltro, è stato infine precisato che, per coloro che cessano l'attività lavorativa in data successiva al 31 marzo 2005 e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità, secondo la normativa previgente la riforma, in data successiva al 31 dicembre 2007, non è più possibile certificare il diritto alla pensione di anzianità, e conseguentemente procedere alla liquidazione dell'assegno straordinario, qualora non si siano preventivamente liberate posizioni fra quelle rientranti nelle 10.000 rilevate nei monitoraggi precedentemente effettuati.

In effetti, per la natura dinamica dei rapporti e della persistenza nei medesimi fondi di solidarietà - si pensi ad esempio all'ipotesi di decesso o alla cessazione per nuova occupazione incompatibile con le prestazioni erogate dai fondi medesimi -, si ritiene opportuno proseguire con l'attività di monitoraggio avviata con i citati messaggi n.14.952 dell'11 aprile 2005 e n.15.744 del 18 aprile 2005.

Il numero dei nuovi accessi ai Fondi di solidarietà subirà, sotto questo profilo, una contrazione.

Con messaggio n.38165 del 18 novembre 2005, è stata illustrata la nuova procedura per l'esame e la definizione delle domande di assegno straordinario, per i lavoratori che intendono usufruire della deroga di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 243/2004.

Con proprie deliberazioni, nel mese di luglio 2005 i Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà del settore del credito e della riscossione dei tributi erariali hanno stabilito che l'accesso all'assegno straordinario di sostegno al reddito è ammesso anche per i lavoratori la cui pensione viene liquidata esclusivamente con il sistema contributivo.

Poiché ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del DM n. 158 del 2000, la misura dell'assegno straordinario è correlata alla prestazione alla quale è finalizzato, l'assegno straordinario di sostegno al reddito in favore delle tipologie di lavoratori che di seguito si illustrano deve essere liquidato con il sistema contributivo.

Si tratta, in particolare, dei lavoratori "neo iscritti" al 1° gennaio 1996 e, quindi, privi di anzianità assicurativa e contributiva prima di tale data, nonché dei soggetti che esercitano il diritto di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dall'art. 2 del D.L. n. 355 del 2001.

Ai sensi delle norme appena citate hanno titolarità ad esercitare la facoltà di opzione:

1. I lavoratori che l'hanno esercitata entro il 1° ottobre 2001 sia che si tratti di assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 sia che si tratti di assicurati con almeno 18 anni di contribuzione alla predetta data (articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 355/2001);
2. lavoratori che l'hanno esercitata a partire dal 1° ottobre 2001 e possiedono meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 355, che fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995)

In entrambi i casi la facoltà di opzione è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.

Inoltre, l'accesso all'assegno straordinario è possibile anche per le lavoratrici che scelgono di avvalersi della disciplina sperimentale introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004.

In tal caso, ai fini della valutazione del possesso del diritto alla liquidazione dell'assegno straordinario si deve far riferimento ai requisiti anagrafici richiesti dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004 per il conseguimento della pensione di anzianità. Le finestre di accesso da applicarsi alla fattispecie in argomento sono, invece, quelle stabilite dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004.

Pertanto, la lavoratrice rimane soggetta integralmente alla normativa vigente per i pensionati con il sistema retributivo o misto, mentre il sistema di calcolo è quello esclusivamente contributivo.

Sotto questo profilo, il numero dei potenziali beneficiari degli assegni straordinari si modificherà in aumento.

Infine, si segnala la delibera n.2 del 9 giugno 2005 con la quale il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del personale dipendente dalle imprese di credito, nel recepire l'accordo del 12 febbraio 2005 intervenuto tra l'ABI e le parti sociali, ha stabilito che l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria, di cui all'art.10, comma 9, del D.M. 158/2000, si determina individuando la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione, nella misura corrispondente al numero delle settimane di contribuzione che mancano sino al momento della maturazione, da parte del lavoratore, dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità. Tale criterio trova applicazione per gli assegni straordinari di sostegno al reddito in essere alla data di stipula del verbale di accordo, con effetto dal 1° marzo 2005 e a quelli liquidati successivamente.

PAGINA BIANCA